



COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA
E CIMITERIALE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 26/03/2024

Sommario

Art. 1 - OGGETTO.....	3
Art. 2 - COMPETENZE	3
Art. 3 - RESPONSABILITA'	3
Art. 4 - PRESUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE	4
Art. 5 - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO	4
Art. 6 - TRASPORTI FUNEBRI.....	6
Art 7 - INGRESSO AL CIMITERO	7
Art. 8 - SEPOLTURE PRIVATE INDIVIDUALI	7
Art. 9 – INUMAZIONI	8
Art. 10 – TUMULAZIONI.....	9
Art. 11 - SEPOLTURE PRIVATE PER FAMIGLIE E COLLETTIVITA'	9
Art. 12 - CREMAZIONI	10
Art. 13 – CONCESSIONI	11
Art. 14 - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	12
Art. 15 - TARIFFE PER I SERVIZI CIMITERIALI	13
Art. 16 - ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, TRASLAZIONI.....	13
Art. 17- LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	16
Art. 18 – CAMPO DI INUMAZIONE CITTADINI DI RELIGIONE ISLAMICA	18
Art. 19 - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	18

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle norme vigenti e nell'ambito dell'autonomia dell'Ente, ha per oggetto la disciplina dei servizi e delle pratiche funerarie successive all'evento morte tenendo conto delle condizioni, delle esigenze locali e delle diverse sensibilità religiose e culturali del singolo cittadino.

Art. 2 - COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di governo e di Autorità sanitaria locale e, per quanto di competenza, dal Dirigente responsabile del Servizio deputato all'attività funeraria, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, in collaborazione con il Dirigente responsabile del Servizio deputato all'attività funeraria, i Dirigenti responsabili dei Servizi tecnici che hanno competenze in materia cimiteriale, nonché l'Ufficiale dello Stato Civile, per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 3 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune esercita le funzioni di ordine e vigilanza delle attività funebri e gestisce le attività cimiteriali e obitoriali, secondo le disposizioni normative vigenti in materia, disciplinando gli aspetti organizzativi e le modalità di esecuzione.
2. L'Amministrazione comunale è responsabile della verifica della corretta applicazione del presente Regolamento e può dunque procedere, in qualsiasi momento, a controlli specifici.
3. L'Amministrazione comunale, mediante gestione diretta ovvero affidamento a terzi, assicura la custodia e la sorveglianza delle strutture cimiteriali e delle relative aree, soggette ad uso ordinario collettivo. L'obbligo di custodia va inteso strettamente connesso all'esercizio delle funzioni e attività di polizia mortuaria e del servizio pubblico cimiteriale, mentre l'onere di custodia delle sepolture e delle tombe di famiglia grava esclusivamente sui singoli concessionari.
4. Il Comune garantisce nei cimiteri il servizio di illuminazione votiva mediante gestione diretta ovvero concessione a terzi.
5. E' fatto divieto a chiunque di fare offerte e contrattazioni attinenti alle attività funebri, cimiteriali o ad esse accessorie, che si svolgono nelle strutture comunali.
6. E' vietata la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale divulgativo o pubblicitario nei Cimiteri cittadini e nelle aree di pertinenza, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 4 - PRESUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE

1. Chi fa istanza o usufruisce di un servizio tra quelli previsti nel presente Regolamento, agisce in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune da qualsivoglia rivalsa.
2. In caso di eventuali controversie l'Amministrazione comunale si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza, passata in giudicato, riservandosi di adottare, anche in via d'urgenza, qualsiasi provvedimento ritenuto necessario per assicurare la salute pubblica, il decoro e il buon costume, con oneri posti a carico delle parti.
3. Le parti restano in ogni caso responsabili in solido, fino alla definizione della controversia per eventuali danni a persone o cose derivanti da inerzia o incuria, nonché per gli oneri che l'Amministrazione comunale dovesse sostenere per eventuali provvedimenti d'urgenza di cui al punto precedente.

Art. 5 - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

1. Il Comune di San Zeno Naviglio dispone di un solo cimitero.
2. Presso il cimitero di San Zeno Naviglio è presente un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
3. Il locale di cui al comma precedente funge altresì da camera mortuaria.
4. L'ammissione nel locale di osservazione è autorizzata dal Sindaco ovvero richiesta dalla Pubblica Autorità che ha predisposto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata, ovvero dall'Autorità Giudiziaria.

Ingresso nel cimitero

L'ingresso nel cimitero, di norma, è consentito solo a piedi, o con idonei supporti atti al superamento di handicap motori.

L'orario e l'apertura del cimitero sono disciplinati dal Sindaco.

In deroga a quanto stabilito dal comma precedente, è consentita l'apertura del cimitero in caso di utilizzo del locale di osservazione o della sala autoptica, per necessità di servizio o altri casi eccezionali.

Nessuna persona, se non autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, dell'Area Tecnica o dal Sindaco, può introdursi all'interno del cimitero al di fuori degli orari di apertura e nei giorni di chiusura; chiunque fosse sorpreso in ciò, incorrerà nelle sanzioni di Legge.

Svolgimento dei funerali

Lo svolgimento dei funerali è regolato con ordinanza del Sindaco.

E' vietato effettuare funerali nelle giornate di domenica e nei giorni festivi del 1 gennaio, 9 dicembre (Patrono), Pasqua, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.

Qualora si presentino in calendario due o più festività consecutive, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà stabilire di autorizzare lo svolgimento dei funerali in una delle giornate festive.

Il Sindaco, con autorizzazione scritta, può derogare quanto stabilito dai commi 2 e 3, qualora risultino presenti motivi di ordine igienico-sanitario, sociale o di sicurezza.

Competenze per la custodia e la vigilanza sul cimitero

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero comunale spetta all'Area Tecnica attraverso l'addetto alla custodia. Il servizio può essere erogato anche a mezzo di forme di gestione affidate/appaltate a terzi, idonee ai sensi della normativa vigente.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, traslazione, esumazione, estumulazione di salme, resti, ceneri, competono esclusivamente al Comune, anche a mezzo di forme di gestione affidate/appaltate a terzi, idonee ai sensi della normativa vigente.

Responsabilità

1. Il personale incaricato dal Comune o dall'appaltatore cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo a cose e persone, avendo cura che siano rispettate le regole d'accesso al cimitero redatte dall'Area Tecnica ed esposte in modo ben visibile ad ogni ingresso del Cimitero.

Divieti

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, in specie:

- a) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi;
- c) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- d) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- e) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire volantini pubblicitari, esercitare attività commerciali;
- f) posare vasi, fiori e qualsiasi altro oggetto lungo i vialetti pedonali. I trasgressori dovranno provvedere alla rimozione degli stessi dietro semplice richiesta dell'addetto alla custodia, altrimenti sarà compito di quest'ultimo provvedere in merito;
- g) eseguire lavori, iscrizioni senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.

Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo, sarà diffidato ad uscire dal personale addetto alla custodia.

Epigrafi, monumenti, ornamenti, fiori sulle tombe individuali

Sulle tombe individuali possono essere posti epigrafi, fotografie, croci, monumenti, ricordi, simboli, idonei alla sobrietà del luogo.

E' altresì consentito il collocamento di fiori, piante, sempreverdi, purché non si estendano fuori dalle aree concesse, invadendo passaggi attigui o coprendo epigrafi circostanti. Non è concessa la collocazione di fiori, piante o altri ornamenti a terra fatta eccezione per i campi di inumazione.

Saranno rimossi d'ufficio, previa presa d'atto dell'Amministrazione Comunale, gli elementi di cui ai commi precedenti, che risultino indecorosi o di cui difetti idonea manutenzione, a seguito di comunicazione scritta al concessionario od agli eredi se individuabili e qualora inadempienti.

Obblighi e divieti dell'addetto alla custodia

L'addetto alla custodia del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.

Altresì l'addetto del cimitero è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- ad ottemperare alle disposizioni operative segnalate dal Responsabile dell'Area Tecnica.

All'addetto del cimitero è vietato:

- assentarsi dal cimitero senza motivazione e senza autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnica;
- eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- fare promozione commerciale al pubblico di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento, costituisce violazione disciplinare.

Il personale del cimitero è sottoposto alle misure vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 6 - TRASPORTI FUNEBRI

Trasporti funebri

1. Il trasporto di cadaveri, resti o ceneri, sia all'interno del Comune, sia fuori dal Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. L'autorizzazione al trasporto deve essere consegnata al custode del cimitero di destinazione.
4. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà, concordandole con l'incaricato dell'impresa di pompe funebri, la data e l'ora dei funerali, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari, trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
5. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove sia accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sul cofano, ove presente.

Cortei funebri

1. Il Comune può disciplinare, con apposita ordinanza ed eventualmente d'intesa con le autorità religiose, l'orario per lo svolgimento dei cortei funebri, le modalità ed i percorsi consentiti, l'ingresso delle salme al cimitero, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art 7 - INGRESSO AL CIMITERO

Consegna dei cadaveri al cimitero

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non è accompagnato dall'autorizzazione scritta alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. L'autorizzazione al seppellimento, rilasciata dalle autorità individuate dalla normativa vigente, è altresì necessaria per le parti anatomiche riconoscibili, le ossa umane e le ceneri. Tale autorizzazione viene conservata agli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

Contenuto del feretro

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

Accesso alla sepoltura

Nel cimitero comunale devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone decedute nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone aventi la residenza nel Comune, ovunque siano decedute;
- c) i nati morti e prodotti del concepimento;
- d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune di San Zeno Naviglio e morte fuori dal suo territorio, ma già aventi diritto di seppellimento in una sepoltura esistente nel cimitero comunale. Per avente diritto è da intendersi il coniuge, la parte a lui unita/o civilmente, il convivente di fatto (comprovato dalle risultanze anagrafiche) di persona già tumulata/inumata nel cimitero comunale;
- e) le ossa, i resti mortali e le ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c), d).

La tumulazione e l'inumazione in sepolture private o individuali di cadaveri/resti/ceneri di persone che non risiedevano al momento del decesso nel territorio comunale, oppure che non sono decedute sul territorio comunale, può inoltre esser e effettuata, in via eccezionale ed in deroga a quanto stabilito dal comma 2, nei seguenti casi:

- a) quando il defunto, al momento del decesso, risieda in altro Comune ospite di istituti di ricovero, ma il Comune di precedente residenza era San Zeno Naviglio;
- b) quando il defunto, al momento del decesso, abbia il coniuge, la parte a lui unita/o civilmente, il convivente di fatto (comprovato dalle risultanze anagrafiche) già tumulato/inumato nel cimitero comunale;
- c) cadaveri di persone non rientranti nelle casistiche precedenti, previa autorizzazione del Sindaco su richiesta motivata dei familiari.

La dispersione delle ceneri nell'area denominata "Giardino delle Rimembranze", è autorizzata nelle modalità previste dalle normative vigenti all'atto della richiesta

Art. 8 - SEPOLTURE PRIVATE INDIVIDUALI

Assegnazione della sepoltura

1. L'assegnazione delle sepolture individuali avviene seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande.

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, dall'alto verso il basso, osservando come criterio di priorità la data e l'ora di presentazione della domanda di concessione.
3. La sepoltura individuale può concedersi solo in presenza di feretro per le fosse ed i loculi, resti ossei per gli ossari, urna cineraria per le ceneri.
4. Il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta l'assegnazione, non può essere ceduto in alcun modo né a qualsiasi titolo.
5. Non è consentita in alcun caso la prenotazione di loculi, ossari, cinerari, fosse per sepolture individuali.

Art. 9 – INUMAZIONI

Caratteristiche della sepoltura per inumazione

1. All'interno del cimitero il Comune mantiene a disposizione dei campi destinati alle sepolture per inumazione, individuati tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche e d al livello della falda freatica.
2. Le sepolture per inumazione hanno durata di 20 anni dal giorno del decesso.
3. Le spese per l'inumazione sono a carico del concessionario, salvo quanto previsto per l'inumazione di indigenti
4. La concessione della sepoltura deve risultare da apposito atto scritto, subordinato al pagamento della tariffa vigente, salvo quanto previsto per l'inumazione di indigenti.
5. L'utilizzo dei campi dovrà essere effettuato cominciando dall'estremità di ciascun riquadro e successivamente in ordine fila per fila, rispettando la numerazione delle fosse disponibili effettuata dall'Ufficio di Polizia Mortuaria.
6. La definizione dei campi e l'ordine di occupazione delle fosse deve essere tale da consentire l'uso dei mezzi meccanici per lo scavo delle fosse.
7. Alla scadenza del periodo di 20 anni si procederà ad esumazione del cadavere.

Inumazione di indigenti

1. Qualora il Comune debba sostenere le spese di persone indigenti, in stato di bisogno, o per le quali nessuno sia in grado di provvedere, esse verranno inumate nel campo a terra e verrà sostenuto il costo della sola operazione cimiteriale, come previsto dalla Legge 28 febbraio 2001 n. 26 e s.m.i.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte dall'ufficio dei servizi sociali comunali.

Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo che il familiare deve installare a proprie cure e spese, una lapide definitiva delle dimensioni massime di cm. 60 di larghezza, di cm. 150 di lunghezza e di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna, realizzata in materiale resistente agli agenti atmosferici, con toni tenui, gusto sobrio, consona e rispettosa dell'austerità del luogo, con le modalità e i tempi di cui ai comma successivi.
2. La lapide definitiva di cui al comma 1 dovrà essere apposta dai concessionari esclusivamente a seguito della formale comunicazione da parte dell'Area Tecnica, trascorsi 12 mesi dal completamento dell'intera fila. L'inosservanza del presente comma comporterà la rimozione totale della struttura a spese a carico dei concessionari, a cui verrà posto anche l'onere del relativo smaltimento in un impianto a ciò autorizzato.
3. Il completamento della fila di cui al precedente comma 2 comprende il riempimento di tutti i posti feretro e la successiva collocazione da parte del Comune di due binari guida, realizzati in calcestruzzo preconfezionato o eseguito in opera.

4. L'installazione delle lapidi e del copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, lo smaltimento del materiale provvisorio installato a cura dei familiari sono a totale carico dei richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvederà con le modalità ed i poteri del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 10 – TUMULAZIONI

Caratteristiche della sepoltura per tumulazione

1. Sono soggette a tumulazione le sepolture di feretri, cassette contenenti resti ossei o urne cinerarie in opere murarie o manufatti identificati in:

- a) sepolture private per famiglie e collettività;
- b) sepolture private individuali (loculi, ossari, cinerari).

2. Le sepolture per tumulazione hanno la durata di:

- a) 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture private per famiglie e collettività, salvo rinnovo;
- b) 20 anni per le sepolture private individuali (loculi, ossari, cinerari).

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un periodo di 20 anni per i manufatti di cui al comma 2 punto b). Alla scadenza dei 40 anni si procederà all'estumulazione.

- a) I periodi di cui al comma 2 decorrono dalla data di tumulazione.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa vigente al momento della richiesta di tumulazione.

5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le normative vigenti.

Casse per tumulazione

1. Le caratteristiche e la tipologia delle casse dovranno corrispondere a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Tumulazione di feretri, resti ossei e urne cinerarie

1. Nelle sepolture a tumulazione ogni feretro deve essere posto in manufatto distinto.

2. E' consentita la collocazione in un unico manufatto, di una o più cassettoni di zinco contenenti resti mortali o urne cinerarie, nei limiti di capienza dello stesso, purché già occupato da feretro, l'atto di concessione sia valido.

Tale previsione è subordinata altresì al pagamento della tariffa vigente al momento della richiesta, e previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio di Polizia Mortuaria. Il costo della rimozione della lastra di marmo originaria è interamente a carico del richiedente che si assume altresì la completa responsabilità circa eventuali danni causati durante i lavori.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono consentite anche in manufatti adibiti a sepolture private c.d. tombe di famiglia.

4. Resta ferma la scadenza originaria della concessione del manufatto (loculo, ossario, cinerario o tomba di famiglia).

Art. 11 - SEPOLTURE PRIVATE PER FAMIGLIE E COLLETTIVITA'

Caratteristiche delle sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di:

- a) aree per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività;

b) manufatti a sistema di tumulazione per famiglie e collettività, realizzati dal Comune e dati in concessione già finiti.

Assegnazione delle sepolture private

1. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, in base alla data di presentazione della domanda di concessione.

Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato, fino al completamento della capienza del sepolcro, alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia;

2. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione da legami familiari o affettivi.

3. Il diritto d'uso delle sepolture private è esercitato dal concessionario; al decesso del concessionario tale diritto verrà esercitato da persona specificatamente designata in vita dal concessionario all'atto della concessione o in subordine da un erede avente titolo che dichiarerà di agire in nome e per conto di tutti gli aventi titolo.

4. Il titolare della concessione, o gli eredi, non vantano alcun diritto al mantenimento delle distanze, nonché alla conservazione delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Operazioni in sepoltura privata

1. Le operazioni in sepoltura privata (tumulazioni, estumulazioni, traslazioni, inserimento di cellette contenenti resti ossei o ceneri) sono effettuate a cura e spese dei concessionari, previa richiesta scritta degli stessi.

2. In ogni caso, a tutte le sepolture private si applicano, a meno che non sia diversamente stabilito o in palese contrasto con le disposizioni del presente capitolo, le norme stabilite nel regolamento.

Art. 12 - CREMAZIONI

Cremazioni

1. La cremazione di un cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile ove è avvenuto il decesso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e s.m.i.

2. Le ceneri possono essere:

- a) tumulate, come descritto negli artt. 10 e 11 del presente regolamento;
- b) interrato, come descritto nell'art. 9 del presente regolamento;
- c) affidate;
- d) disperse nei luoghi autorizzati.

3. Nel territorio del Comune di San Zeno Naviglio la dispersione delle ceneri è consentita solo all'interno del Cimitero nell'area appositamente individuata e denominata "Giardino delle Rimembranze". Nell'area cimiteriale destinata alla dispersione delle ceneri non è consentita la posa di alcun segno a ricordo dei defunti, né di alcun altro oggetto. L'operazione di dispersione è autorizzata dal Responsabile di Polizia Mortuaria, che fisserà concordandole la data e l'ora, previo pagamento della tariffa vigente. E' eseguita dall'incaricato comunale.

La manifestazione della volontà alla dispersione è resa con le modalità previste dalle normative vigenti

4. Ogni urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo defunto, e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

5. L'autorizzazione alla cremazione, all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri sono rilasciate dall'Ufficiale di Stato Civile.

Art. 13 – CONCESSIONI

Modalità di concessione

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto scritto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e concessionaria/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore;
 - d) il/i cadaveri destinato/i ad essere accolti, o i criteri per la loro precisa individuazione (sepulture per famiglie e collettività);
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
3. La concessione in uso delle sepulture non può essere trasferita, alienata o ceduta a qualsiasi titolo a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
2. La durata delle concessioni è fissata in anni 20 dalla data del decesso.
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa. In caso di:
 - a) cassette contenenti resti mortali derivanti da estumulazioni, esumazioni, ossari o cinerari la decorrenza coincide con la data di tumulazione degli stessi;
 - b) traslazione di feretri provenienti da altri cimiteri, la decorrenza coincide con la data di tumulazione nel cimitero di San Zeno Naviglio.
4. Alla scadenza del termine stabilito per la sepoltura, il Comune rientrerà in possesso delle strutture facendo porre i resti mortali nell'ossario comune o nel campo comune, fatta salva la possibilità di rinnovo della concessione, se permessa dal presente regolamento.
5. All'atto dell'estumulazione o esumazione dei resti mortali alla scadenza delle concessioni, tali resti potranno altresì essere collocati, a richiesta dei familiari e previo pagamento delle tariffe vigenti, anche in ossari individuali, altre sepulture individuali o private o cinerari (previa cremazione).

Rinuncia alla concessione

1. In caso di rinuncia ad una sepoltura per il trasferimento del cadavere o dei resti mortali, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.

Obblighi dei concessionari

1. I concessionari delle sepulture individuali e private sono tenuti a mantenere le opere in ordine, in buon stato di conservazione e di decoro.
2. Le spese riguardanti la manutenzione di tali sepulture sono, in solido, a carico dei richiedenti, degli eredi o dei privati concessionari.
3. In caso di necessità o urgenza, qualora gli obbligati rimangano inerti o siano sconosciuti, il Comune può surrogarsi agli stessi nelle opere che riterrà opportune per salvaguardare il decoro del cimitero o la pubblica incolumità, con diritto di rivalsa, fatta salva l'eventuale pronuncia di

decadenza ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento, e quindi far rimuovere le opere ornamentali, anche provvisorie e temporanee, ogniqualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo, o comunque contrarie alle disposizioni del presente regolamento.

Manutenzione delle sepolture private e ornamenti

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che l'Area Tecnica del Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni per motivi di decoro, di sicurezza o d'igiene.
2. Ogni operazione, comprese le rimozioni, i trasporti e le lavorazioni (incluse anche tutte le relative conseguenze, come per esempio le rotture e le lesioni dei marmi, ecc.) ricadono nelle responsabilità dei concessionari.
3. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare fotografie, lapidi, ricordi e similari.

Art. 14 - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Revoca della concessione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso a titolo di sepoltura privata o individuale, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, eventi eccezionali, calamità, motivi di interesse storico o artistico, o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la sepoltura individuale o privata sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza delle prescrizioni stabilite negli atti di concessione ai privati di aree per la costruzione di sepolture private, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente regolamento;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - g) negli altri casi eventualmente previsti dalla normativa vigente.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e con avvisi al cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, anche previa segnalazione dell'Area Tecnica e/o del servizio di custodia cimiteriale, ed in seguito a rigoroso accertamento dei relativi presupposti.

Adempimenti successivi alla decadenza della concessione

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, qualora lo ritenesse opportuno, la traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Successivamente il Responsabile dell'Area Tecnica disporrà per la demolizione delle opere o in alternativa per il loro restauro in relazione allo stato delle cose, mantenendo i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Estinzione della concessione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli interessati aventi diritto possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili posti ad ornamento.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati aventi diritto non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 15 - TARIFFE PER I SERVIZI CIMITERIALI

Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe dei vari servizi, concessioni e prestazioni previste dal presente regolamento sono stabilite dalla Giunta Comunale con cadenza annuale.
2. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge.

Pagamento delle tariffe

1. Il pagamento del corrispettivo delle operazioni deve essere eseguito entro 15 giorni dalla richiesta.
2. Il pagamento del corrispettivo delle operazioni di esumazione od estumulazione a domanda deve essere eseguito prima dello svolgimento delle operazioni richieste.
3. Il pagamento dovuto per la concessione delle sepolture private per famiglie e collettività deve essere eseguito con le modalità e nei termini meglio specificati nell'atto di conferma dell'assegnazione.
4. In caso di violazione da parte del concessionario delle prescrizioni contenute in questo articolo, o delle particolari disposizioni contenute nell'atto di concessione di sepoltura privata, l'Amministrazione Comunale provvederà al recupero coattivo delle somme dovute, a norma di legge.

Art. 16 - ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, TRASLAZIONI

Esumazioni

1. Le esumazioni sono ordinarie o straordinarie.
2. Le prime si eseguono alla scadenza della concessione.
3. Le seconde si eseguono, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, quando si disseppelliscono cadaveri, su richiesta dei familiari, per essere trasportati in altre sepolture, o per essere cremati, oppure dietro ordine della Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.

4. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
5. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi e con le modalità stabilite dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, previa acquisizione del parere preventivo dell'Area Tecnica.
6. Le esumazioni ordinarie e straordinarie sono autorizzate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa ordinanza del Sindaco.
7. E' compito dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

Estumulazioni

1. Le estumulazioni sono ordinarie o straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, quando si estumulano cadaveri, resti mortali o urne cinerarie per essere trasportati in altre sepolture, o per essere cremati, prima della scadenza della concessione;
 - b) dietro ordine della Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.
4. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono autorizzate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa ordinanza del Sindaco.
5. E' compito dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'estumulazione.
6. I loculi resisi disponibili a seguito di estumulazioni straordinarie occupati da più di due anni e quindi non riassegnabili verranno utilizzati d'ufficio.

Destinazione resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto dai familiari il collocamento in sepoltura individuale o privata.
2. Se il cadavere estumulato/esumato non è in condizioni di completa mineralizzazione, e qualora non ne fosse stata richiesta la cremazione da parte dei familiari, esso è avviato per l'inumazione nel campo degli indecomposti previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione nel campo degli indecomposti è fissato in almeno 5 anni.
3. E' onere degli eredi del defunto, oppure dei concessionari del diritto di sepoltura, accertarsi della data di scadenza della concessione della sepoltura, ai fini dell'eventuale rinnovo o della sistemazione dei resti mortali in ossari individuali o in altre sepolture individuali o private.
4. Il mancato interesse dei familiari, accertato ai sensi della normativa vigente, circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Tempistica delle esumazioni e delle estumulazioni

1. Le esumazioni e estumulazioni ordinarie vengono regolate seguendo, in ordine rigorosamente cronologico, i campi, le file o i tumuli che vennero prima occupati.
2. Qualora, nel corso delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria, non fosse possibile liberare file o colonne intere di fosse e tumuli, a causa della presenza di feretri con concessioni non ancora scadute, è facoltà del Comune, previa comunicazione ai familiari se rintracciabili o affissione pubblica sull'albo pretorio e presso il cimitero con preavviso di 60 giorni, traslare tali feretri a proprie spese in area cimiteriale appositamente individuata, per il periodo rimanente fino alla scadenza della concessione. Per quanto possibile, sarà utilizzata la lapide originaria; in caso di rottura, il Comune provvederà a fornire una nuova copertura. Eventuali ornamenti, decorazioni, migliorie sono a carico dei familiari.

Programmazione delle operazioni

1. La programmazione delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria per scadenza dei termini di concessione, è comunicata mediante:
 - a) apposizione di avviso sulla lapide o cippo;
 - b) avvisi apposti per almeno 60 giorni all'interno del cimitero per informare la cittadinanza;
 - c) pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per un periodo di almeno 60 giorni.
2. Nel caso di esumazioni/estumulazioni straordinarie ordinate dalla Autorità giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala mortuaria del cimitero a cura del servizio di custodia cimiteriale, sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità Giudiziaria per meglio consentire lo scopo delle sue ricerche di giustizia.

Divieto di esecuzione di esumazioni e di estumulazioni

1. E' proibita l'esumazione o l'estumulazione del cadavere di una persona portatore di radioattività, a meno che l'Autorità Sanitaria territorialmente competente abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la Salute Pubblica.

Gestione delle operazioni

1. Le esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite nel pieno rispetto della normativa vigente, alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'Autorità Sanitaria può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
2. La tomba o la fossa rimaste vuote dovranno essere disinfettate e sanificate. Le aperture di fosse e loculi andranno opportunamente coperte e messe in sicurezza.

Tariffe per le operazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni:
 - a) ordinarie per scadenza dei termini di concessione, sono eseguite a norma di legge previo pagamento della relativa tariffa;
 - b) straordinarie su specifica richiesta dei familiari, al di fuori del periodo programmato dal Servizio di Polizia Mortuaria, sono eseguite previo pagamento della relativa tariffa;
 - c) su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, sono eseguite previo pagamento, da parte dei soggetti che hanno richiesto all'Autorità Giudiziaria l'emissione del provvedimento di esumazione o estumulazione, della tariffa prevista per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
2. Il collocamento dei resti è eseguito previo pagamento della relativa tariffa.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la collocazione dei resti in ossario o cinerario privato, ovvero in altra sepoltura individuale o privata, la relativa raccolta, traslazione, nuova concessione sono subordinate al pagamento della tariffa vigente.

Modalità di richiesta delle operazioni

1. La richiesta di esumazione o estumulazione deve essere presentata dal coniuge, dalla parte a lui unita/o civilmente, convivente di fatto (comprovato dalle risultanze anagrafiche), in mancanza, da uno degli eredi più prossimi del defunto, in forma scritta ed in regola con le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.

Traslazioni

1. Possono essere autorizzate traslazioni di feretri, contenitori di resti ossei o cinerari, provenienti da altri cimiteri (esterni al Comune di San Zeno Naviglio). La relativa richiesta va motivata ed inoltrata

in forma scritta a cura di un familiare del deceduto. La traslazione è autorizzata dall'Ufficio di Polizia Mortuaria nei casi previsti dai precedenti articoli.

2. Non sono consentite traslazioni all'interno del cimitero di San Zeno Naviglio, ad eccezione di:
 - a) traslazioni in sepolture private per famiglie e collettività;
 - b) traslazioni di cui al presente articolo, di feretri con concessioni non ancora scadute, nell'ambito di operazioni di esumazione/estumulazione ordinaria;
 - c) traslazioni di feretri con concessioni non ancora scadute per ricongiungimento con la salma del coniuge o della parte unita/o civilmente.
3. Limitatamente ai punti a) b) e c) l'amministrazione valuterà con atto a parte la quantificazione dell'importo a scalare sul costo della concessione del nuovo loculo se la rinuncia alla concessione è disposta su un loculo, ossario o cinerario occupato da meno di due anni.

Divieto di accesso in occasione di esumazioni ed estumulazioni

1. E' vietato presenziare alle operazioni di esumazione e estumulazione a tutti coloro che non appartengano alle competenti autorità comunali e sanitarie, al personale addetto o di assistenza alle operazioni stesse ed ai parenti autorizzati, anche solo verbalmente, dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Durante tali operazioni il cimitero comunale dovrà restare chiuso, parzialmente o totalmente, previa ordinanza del Sindaco, ad eccezione del tempo strettamente necessario allo svolgimento dei funerali, durante i quali le operazioni andranno sospese.

Oggetti da recuperare

1. Le lapidi, i cippi ed ogni ornamento devono essere ritirati dal personale addetto alla custodia cimiteriale. Tali oggetti resteranno di proprietà del Comune.
2. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura saranno restituiti alla famiglia che ne farà richiesta entro 30 giorni dalla data dell'estumulazione/esumazione, altrimenti verranno smaltiti a cura del Comune.

Sistemazioni dei rifiuti prodotti

1. Gli avanzi degli indumenti, casse ed altro, rinvenuti durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, o durante le operazioni di manutenzione delle strutture cimiteriali, ai sensi della normativa vigente sono equiparati a rifiuti speciali, e dovranno pertanto essere smaltiti nel rispetto della specifica normativa.
2. I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali, nel caso se ne producano, andranno smaltiti.

Art. 17- LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, operazioni straordinarie (anche di esumazione/estumulazione) che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere ogni forma di pubblicità o promozione dei propri servizi all'interno del cimitero.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 5, in quanto compatibili.

4. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Area Tecnica. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili, in solido con l'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori, della regolare esecuzione e in genere di eventuali danni recati al Comune o a terzi.
2. Le autorizzazioni e i permessi sono subordinati alla presentazione di idonea garanzia resa ai sensi di legge (deposito cauzionale, polizza fideiussoria, ecc), accettata dal Comune, finalizzata alla corretta esecuzione delle operazioni ed al risarcimento di eventuali danni, recati al Comune o a terzi. La garanzia verrà svincolata con apposita liberatoria a seguito di dovuta verifica da parte dei funzionari comunali.

Recinzione aree e materiali di scavo

1. Nell'esecuzione dei lavori, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose o persone.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione preventiva del Responsabile dell'Area Tecnica.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati e smaltiti a cura del concessionario ai sensi di legge, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa incaricata dal concessionario deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dall'Area Tecnica.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi.

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Sindaco, in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Vigilanza sulle opere

1. Il Responsabile dell'Area Tecnica vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

Imprese di pompe funebri

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e gli accessori relativi;

- c) occuparsi del defunto;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

Art. 18 – CAMPO DI INUMAZIONE CITTADINI DI RELIGIONE ISLAMICA

Caratteristiche dell'area di inumazione

L'area di inumazione per i cittadini di religione islamica è adiacente all'area di inumazione degli indecomposti e da questa separata da recinzione.

L'area può contenere al massimo 12 salme che dovranno essere inumate con le indicazioni previste per le inumazioni nei precedenti articoli di questo regolamento, con la sola eccezione che le salme dovranno essere inumate con la testa rivolta verso la Mecca (secondo le indicazioni che verranno fornite dalla locale Comunità Islamica)

Eventuali rialzi di terra sulla sepoltura non dovranno superare i 5 cm.

Dovrà essere collocato, a spese dei familiari, per ogni salma inumata, un cippo che permetta di identificare il defunto (nome, cognome, data di nascita e data di morte).

Le inumazioni hanno durata di 10 anni, dopo tale periodo i resti verranno esumati a spese dei familiari per essere collocati nell'ossario destinato ai resti dei defunti musulmani

Accesso alla sepoltura

Nell'area cimiteriale destinata ai cittadini musulmani devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- i cadaveri delle persone aventi la residenza nel Comune da almeno 12 mesi al momento del decesso, ovunque siano decedute;
- i resti mortali esumati dall'area stessa per la destinazione all'ossario comune musulmano.

Pulizia dell'area cimiteriale

Lo sfalcio dell'erba e la pulizia dell'area cimiteriale destinata a inumazione per i cittadini di religione islamica sarà in carico alla locale Comunità islamica secondo convenzioni che verranno stipulate con l'Amministrazione Comunale

Realizzazione dell'ossario comune per cittadini musulmani

Le spese per la realizzazione dell'ossario comune che verrà collocato nella zona adiacente al campo di inumazione saranno a carico della locale Comunità islamica secondo convenzioni che verranno stipulate con l'Amministrazione Comunale

Art. 19 - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Cautele

1. Chiunque presenti istanza per qualsiasi operazione cimiteriale prevista dal presente regolamento, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Contravvenzioni e disposizioni penali

1. Fatto salvo quanto già riportato nei precedenti articoli per gli specifici casi di inosservanza o inadempienza delle presenti norme, la violazione delle altre disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dagli Ufficiali di P.G. comunali, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961 n. 603 e degli artt. 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e s. m. e i.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di Legge.
2. Le disposizioni contenute nel precedente regolamento comunale di Polizia Mortuaria sono integralmente sostituite da quelle contenute nel presente regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.